

Formazione FP CGIL Sistema Regione

Chi è il relatore - Progetto triennale 2020-2022

Lavorare a rete

Fornire strumenti

Allargamento del quadro attivo – il sindacato lo fanno i lavoratori

In futuro, già prossimo, videoconferenze. Altri strumenti.

Prossimi appuntamenti



WEBINAR PROVA

Una tempesta sociale ed economica

Modalità per il futuro

Cosa faremo?

Registrare

Obiettivi



CCRL: cosa è?

Statuto

Privatizzazione del rapporto di lavoro

LR 31/98

Oggi no lettura busta paga

Obiettivo: avere le nozioni fondamentali per poter approfondire temi spinosi. Per esempio.....



CCRL: la retribuzione

CCRL. Art. 78 CCRL

- 1. La retribuzione costituisce il corrispettivo per l'attività prestata dai dipendenti regionali in favore dell'Ente datore di lavoro. Con la sola eccezione del salario di anzianità in godimento, essa è commisurata alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato.
- 2. La retribuzione è disciplinata esclusivamente dal presente contratto e dalle fonti cui si fa esplicito rinvio. Qualsiasi corresponsione, in denaro o in natura, non esplicitamente prevista dal presente contratto, anche se disposta da leggi e/o regolamenti regionali, cessa con l'applicazione del presente contratto.

No arbitrio

Privato



Art. 68 CCRL: i livelli retributivi nelle categorie

La categoria – Allegato A del CCRL

Art. 68

Ciascuna Categoria o Area è articolata al suo interno in più livelli economici, ferma restando l'equivalenza delle mansioni e funzioni di competenza delle medesime. L'accesso avviene per tutte le categorie o aree nel primo livello retributivo.

Gli scalini



Art. 79 CCRL

Art.79

La struttura della retribuzione

- 1. La struttura della retribuzione è composta dalle seguenti parti:
- a) retribuzione base;
- b) maggiorazioni;
- c) indennità;
- d) retribuzione di rendimento e di posizione.

Non è l'insieme delle spese per il personale.



a) Retribuzione base

Art.80 *La retribuzione base*

- 1. La retribuzione base è composta dalle seguenti voci:
- retribuzione fissa;
- retribuzione individuale di anzianità;

Essa è corrisposta per 12 mensilità più due mensilità aggiuntive da corrispondersi entro il 19 giugno ed entro il 19 dicembre di ciascun anno.

NB: mensilità aggiuntiva - Differenza con CCNL Enti Locali e CCNL Funzioni Centrali



a) Retribuzione di base – confronti

Tabellare CCRL		
A1	€ 1.515,30	
A2	€ 1.580,87	
A3	€ 1.675,58	
B1	€ 1.649,56	
B2	€ 1.721,37	
В3	€ 1.844,17	
B4	€ 1.933,68	
B5	€ 2.000,28	
C1	€ 1.954,49	
C2	€ 2.032,55	
C3	€ 2.180,34	
C4	€ 2.270,87	
D1	€ 2.195,94	
D2	€ 2.285,44	
D3	€ 2.573,73	
D4	€ 2.741,28	
D5	€ 2.848,48	

Tabellare funzioni locali		
A1	1.460,70	
A2	1.479,95	
A3	1.509,68	
A4	1.535,03	
A5	1.565,20	
A6	1.566,05	
B1	1.540,36	
B2	1.564,52	
В3	1.623,77	
B4	1.647,23	
B5	1.673,63	
В6	1.702,94	
В7	1.766,48	
B8	1.783,08	
C1	1.730,21	
C2	1.769,92	
C3	1.816,64	
C4	1.871,39	
C5	1.938,96	
C6	1.975,67	
D1	1.876,53	
D2	1.964,55	
D3	2.144,84	
D4	2.233,05	
D5	2.328,48	
D6	2.489,19	
D7	2.613,07	

Tabellare funzioni centrali		
IF1	1.469,79	
IF2	1.520,95	
IF3	1.576,57	
IIF1	1.549,06	
II F2	1.627,81	
IIF3	1.731,93	
IIF4	1.837,98	
IIF5	1.877,86	
IIF6	1.931,34	
III F 1	1.870,65	
III F 2	1.936,34	
III F 3	2.041,66	
III F 4	2.242,16	
III F 5	2.387,41	
III F 6	2.548,47	
III F 7	2.706,02	



b) Le maggiorazioni

Art.87 (ex artt.20 CCRL 8.10.2008 e 6 CCRL 4.12.2017))

Le maggiorazioni retributive

- 1. Le maggiorazioni retributive sono costituite dalle seguenti voci:
- lavoro straordinario;
- lavoro straordinario festivo o notturno;
- lavoro straordinario notturno-festivo;
- turno.

Istituti disciplinati dal CCRL e da norme statali



c) Indennità

Art.85 Le indennità

- 1. Le indennità rappresentano la voce retributiva legata alle particolari condizioni della prestazione lavorativa implicante un maggior peso, onere, disagio o rischio della prestazione stessa.
- 2. Le indennità sono riconosciute esclusivamente per l'effettivo svolgimento della prestazione ed in connessione con il presupposto che dà luogo alla loro corresponsione.
- 3. Per la vigenza del presente contratto risultano confermate tutte le seguenti indennità:


Missione/Cassa/Reperibilità/Trasferimento/Rischio/Campagna/Guida/ Volo e navigazione/Centralinista non vedente/ Chilometrica

4. Per il periodo di vigenza del presente contratto risultano confermate le indennità di cui al comma precedente così come disciplinate dai precedenti accordi contrattuali e dalle disposizioni legislative alle quali occorre far riferimento per la determinazione dei presupposti oggettivi e soggettivi di corresponsione delle indennità nonché per la individuazione della base di calcolo delle stesse.



E come funzionano?







Indennità: novità accordo 4.12.2017

Art. 85 bis - Incrementi delle indennità

- 1. A decorrere dal 1.1.2018 le indennità elencate [...] dell'art. 85bis del CCRL [...] nonché le indennità di cui agli artt. 22, 23 e 24 del CCRL del CCRL 2008 sono incrementate del [...] 2,7%.
- 2. Per la determinazione dei presupposti oggettivi e soggettivi di corresponsione delle indennità occorre far riferimento ai precedenti accordi contrattuali e alle disposizioni legislative che li disciplinano.

Art.85 ter – Indennità di amministrazione

E istituita l'indennità di amministrazione nella misura fissa mensile di euro 47,00, per 12 mensilità. L'indennità di amministrazione sostituisce l'indennità di videoterminale [..] ed è corrisposta al personale delle amministrazioni regionali di cui all'art. 1, con esclusione del corpo forestale. [...]

Art.85 quater - Indennità di Amministrazione

- 1. L'indennità di Amministrazione è rideterminata in € 55,93 a decorrere dal 1.1.2016, in € 57,16 a decorrere dal 1.1.2017 e in €.60,39 a decorrere dal 1.1.2018.
- 2. A decorrere dal 1.1.2016, la misura dell'indennità di amministrazione di cui al precedente comma è ulteriormente incrementata di una somma pari a 3,61 euro, [...], per effetto dell'assorbimento del 10% dell'indennità di vacanza contrattuale.
- 3. A decorrere dal 1.1.2017 la misura dell'indennità di amministrazione è ulteriormente incrementata di 46,00 euro a valere sulla disponibilità finanziaria del fondo di rendimento.



d) Retribuzione di rendimento e retribuzione di posizione

Rendimento

Art.99 La retribuzione di rendimento

- 1. La retribuzione di rendimento è determinata e graduata a seconda della categoria o area, in sede di contrattazione integrativa, sulla base dei criteri generali indicati dal presente contratto.
- 2. L'erogazione della retribuzione di rendimento è riconosciuta a tutti i dipendenti del comparto. Essa è subordinata alla valutazione delle prestazioni professionali, di tutti i dipendenti del comparto, di cui agli artt. 72 e seguenti.



Retribuzione di rendimento/2

Art.102 (Fondo per la retribuzione di rendimento)

- 1. Nel fondo per la retribuzione di rendimento confluiscono:
- a) le risorse finanziarie già esistenti e costituenti la c.d. quota storica;
- b) la somma pari a € 280.000 per l'anno 2017;
- c) le economie sugli stanziamenti per la retribuzione del lavoro straordinario dell'anno precedente;
- d) le economie realizzate per gli anni 2016, 2017 e 2018 per la mancata utilizzazione delle somme destinate dal presente accordo alle indennità varie, alle maggiorazioni;
- e) le economie sulle somme destinate a rinnovi contrattuali non utilizzate;
- f) le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale;
- g) la quota parte, ove prevista, di attività incentivanti o premianti, disciplinate per legge per regolamenti e compatibili con esse;
- h) le quote non a regime delle retribuzioni individuali di anzianità dei dipendenti cessati nell'anno precedente;
- i) eventuali somme non spese del fondo per le progressioni professionali.
- 2. Le somme del fondo non spese nel corso dell'esercizio sono rese disponibili per l'anno successivo e per le medesime finalità.



Retribuzione di rendimento/3

Art.104 Ripartizione del Fondo per la retribuzione di rendimento

1. Il fondo per la retribuzione di rendimento di cui al precedente art. 102 è distribuito tra le diverse aree di contrattazione e, nell'ambito dell'Amministrazione regionale tra le diverse direzioni generali e partizioni amministrative, in proporzione con il personale in servizio, rispettando i seguenti coefficienti:

Tabella n° 11 "Coefficienti di ripartizione Amministrazione

Categoria	Coefficiente
Categoria A	1
Categoria B	1,15
Categoria C	1,35
Categoria D	1,47



Retribuzione di posizione

Art.101 Retribuzione di posizione

1. Per gli incarichi comportanti la titolarità di posizioni organizzative ai più elevati livelli di cui all'art. 100 dalla lettera i) alla lettera iii), la retribuzione di posizione mensile massima a carico del Fondo per la retribuzione di posizione è determinata nella misura di euro 774,00 mensili comprensive dello straordinario. Per gli incarichi non comportanti l'attribuzione di posizioni organizzative, affidati al personale delle categorie B e C e a quello delle aree A e B del CFVA, la retribuzione incentivante mensile massima è stabilita in euro 345,00 comprensive dello straordinario.

Art.102 bis Fondo per la retribuzione di posizione

- 1. Nel fondo per la retribuzione di posizione confluiscono le risorse finanziarie già esistenti e costituenti la c.d. quota storica al 1.1.2006;
- 2. Le somme del fondo non spese nel corso dell'esercizio sono rese disponibili per l'anno successivo e per le medesime finalità.



EXTRA: Fondo per le progressioni orizzontali

Art.102 ter Fondo per le progressioni professionali

- 1. Nel fondo per le progressioni professionali confluiscono:
- a) Le somme [...] relative alla retribuzione individuale di anzianità dei dipendenti cessati nell'anno precedente;
- b) le somme corrispondenti alla differenza tra il livello retributivo posseduto al momento della cessazione e quello iniziale della Categoria o Area di appartenenza dei dipendenti cessati dal servizio [...] nell'anno precedente; [...]
- 2. Sono altresì destinate al fondo dell'Amministrazione regionale le risorse individuate dalla legge regionale n.28 dell'11 novembre 2016, confermate dall'art. 1, comma 2, della legge regionale n. 8 del 2017. Gli enti, le agenzie, gli istituti e le aziende del Comparto di contrattazione operano in analogia.

[...[

- 2 ter. Gli Enti AREA ed ENAS provvedono a stanziare le risorse nei propri bilanci per le progressioni professionali nel rispetto dei principi di omogeneizzazione dei transiti enunciati al comma precedente, partecipando, in caso di in capienza, alla ripartizione delle risorse di cui al comma precedente.
- 3. Le somme a regime del fondo non spese nel corso dell'esercizio sono rese disponibili per l'anno successivo e per le medesime finalità.





FIRMA LA PETIZIONE http://chng.it/JZzDxGt9Mw